

Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 5

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10;5

CAPO I

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA SCELTA, LA MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) UTILIZZATI DURANTE LE OPERAZIONI CHE COMPORTANO UN RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. La presente legge indica le misure di protezione delle vie respiratorie da utilizzare nelle lavorazioni che comportano esposizione a silicati fibrosi, così come definiti dal comma 2. La presente legge declina operativamente quanto previsto dal Capo III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto) del Titolo IX (Sostanze pericolose) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Per lo scopo e le finalità della presente legge si applicano le definizioni previste all'articolo 2 del d.lgs. 81/2008 nello specifico dei ruoli e delle responsabilità in esso disposte.
2. Ai fini della presente legge il termine 'amianto' designa i silicati fibrosi, così come definiti dall'articolo 247 del d.lgs. 81/2008.
3. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari delle strutture interessate, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
4. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal Capo III del Titolo IX del d.lgs. 81/2008.

Art. 2

(Criteri per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI))

1. In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti all'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per le vie respiratorie, apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori, così come previsto dall'articolo 251, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008.**(1)**
2. La scelta e la gestione dei DPI per le vie respiratorie vengono effettuate in base ai criteri riportati nel Capo II.
3. Regione Lombardia provvede all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI in relazione al progresso tecnologico.

Art. 3

(Clausola di salvaguardia)

1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI per le vie respiratorie, diversi da quelli di cui all'articolo 1 , devono garantire un livello di sicurezza equivalente o superiore.

CAPO II

SCELTA, USO, MANUTENZIONE E FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E DEL PERSONALE SULL'IMPIEGO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Art. 4

(Funzioni delle ATS)

1. Ai sensi della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) e del Piano regionale amianto Lombardia (PRAL) le Agenzie di tutela della salute (ATS) svolgono tutte le attività di prevenzione, tutela e controllo in relazione alla salute dei lavoratori esposti all'amianto, nonché in relazione alla verifica dei programmi di protezione delle vie respiratorie, della formazione e dell'addestramento degli operatori impiegati nelle attività che comportano esposizione all'amianto. Il controllo riguarda anche i 'piani di lavoro', comunicati ai sensi dell'articolo 256, comma 5, del d.lgs. 81/2008, che per rischio specifico delle polveri o entità delle lavorazioni potrebbero avere un impatto rilevante sulla salute dei lavoratori e della collettività.

Art. 5

(Scelta dell'apparecchio di protezione respiratoria (APVR))

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite di cui all'articolo 254, comma 1, del d.lgs. 81/2008, il lavoratore deve essere dotato, sulla base della valutazione dei rischi, di almeno un dispositivo tra i seguenti:(2)

a) polvere di primo livello:

- 1) una semimaschera filtrante FFP3 monouso, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 149:2009, il cui smaltimento deve essere debitamente indicato nella sezione annotazioni del 'Formulario di identificazione dei rifiuti' (FIR); o un respiratore filtrante con semimaschera o maschera a pieno facciale dotato di filtri P3, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 143:2021;
- 2) un respiratore a ventilazione motorizzata TM2P con semimaschera, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;
- 3) un respiratore a ventilazione motorizzata TH3P con cappuccio o casco, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;
- 4) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12492:2024.

L'uso delle semimaschere filtranti monouso FFP3 è limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESED) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 249, commi 2 e 4, del d.lgs. 81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ad una durata inferiore ai quindici minuti;

b) polvere di secondo livello:

- 1) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024, per garantire una sovrappressione permanente all'interno della maschera e una portata minima di 160 l/min;
- 2) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
- 3) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile con alimentazione di aria compressa a pressione positiva con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14593-1:2018, che consenta, se necessario, di raggiungere una portata superiore a 300 l/min;

c) polvere di terzo livello:

- 1) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
- 2) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile a pressione positiva, con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione è conforme alla norma UNI EN 14593-1:2018, per raggiungere una portata superiore a 300 l/min, se necessario;
- 3) indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle.

Art. 6

(Collaudo, cura e manutenzione dei respiratori)

1. Prima di ogni utilizzo e in conformità con le istruzioni del produttore, vengono effettuati i seguenti controlli:
 - a) un controllo delle condizioni generali;
 - b) un controllo del corretto funzionamento degli apparecchi di protezione respiratoria (APVR);
 - c) un test di adattabilità (fit-test) da effettuarsi all'inizio dell'utilizzo del dispositivo e con periodicità almeno annuale, nonché in occasione di variazioni morfologiche dell'utilizzatore, per verificare che il facciale sia montato correttamente dall'operatore come previsto dalla norma UNI 11719:2025.
2. Dopo ogni utilizzo, i respiratori vengono decontaminati, anche nel caso di unità di lavoro destrutturate o mobili, con modalità, tecniche, locali e strutture separate predisposti appositamente al fine di contenere il diffondersi delle polveri e del materiale nocivo ed impedire il contatto permettendo la vestizione in abiti civili in totale sicurezza.
3. Gli APVR sono controllati sotto la responsabilità del datore di lavoro e in conformità con le istruzioni del produttore.
4. Viene inoltre effettuato un controllo delle condizioni generali, del corretto funzionamento e del mantenimento della conformità dell'APVR, in conformità con le istruzioni del produttore:
 - a) dopo qualsiasi intervento sull'apparecchiatura o qualsiasi evento che possa alterarne l'efficacia;
 - b) e almeno ogni dodici mesi.
5. Le date e la frequenza di sostituzione dei filtri APVR sono iscritte nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie, come indicato nella norma UNI 11719:2025.

Art. 7

(Addestramento)

1. Prima dell'utilizzo di un APVR deve essere svolto un addestramento specifico tramite soggetto formatore accreditato con le competenze definite nella norma UNI 11719:2025 e con le modalità ivi descritte, ovvero in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.

Art. 8

(Aggiornamento norme)

1. Le norme, a cui fanno rinvio le disposizioni di cui alla presente legge, sono quelle aggiornate con la legislazione nazionale vigente e con le edizioni delle norme UNI più recenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall'art. 19, comma 5, lett. a) della l.r. 30 giugno 2026, n. 17.
2. Il comma è stato modificato dall'art. 19, comma 5, lett. b) della l.r. 30 giugno 2026, n. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia